

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 15796 / 109.14.11 del 30 LUG. 2014 Pos. n. 3

Assessorato regionale autonomie locali
e funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali
Servizio 1 - Assetto istituzionale
e territoriale degli enti locali

PALERMO

(Rif. nota n. 10849 del 9 luglio 2014)

Oggetto: D.L. n. 90/2014. Art. 6. Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Commissari Straordinari nominati ex art. 55 della L.r. n. 16/1963. Applicabilità. Quesito.

1 . Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che l'art. 6 del recente D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – modificando l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 – ha introdotto il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, prevedendo che, fatti salvi gli incarichi a titolo gratuito, nessun pensionato possa assumere incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle Amministrazioni.

Rappresenta, altresì, che il divieto previsto dal citato comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.7074949 – e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

MM.

pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e che, ai sensi del precedente comma 6, le disposizioni contenute nello stesso articolo costituiscono “*principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione*”.

Ciò nonostante, secondo codesto Dipartimento, l'applicabilità “*delle norme statali relative a materie su cui la regione ha competenza legislativa esclusiva*” resta comunque subordinata al recepimento da parte del legislatore regionale.

Per tale ragione codesto Dipartimento ritiene che il divieto introdotto dal richiamato art. 6 del D.L. n. 90/2014 non possa trovare immediata applicazione nei confronti dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 16/1963, e successive modificazioni, nel caso di decadenza o scioglimento degli organi elettivi locali.

Sul punto, in considerazione della delicatezza della problematica, viene richiesto l'avviso di questo Ufficio.

2 . In primo luogo va delineato il quadro normativo di riferimento.

L'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, rubricato *Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza*, modifica l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, prevedendo il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dalla norma richiamata, il testo dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, rubricato *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*, è il seguente :



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.7074949 – e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

pk.

“9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali”.

Giova, altresì, richiamare il comma 6 dell'art. 5, ai sensi del quale :

“6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.

Al riguardo giova segnalare che, ai sensi del comma 2, e del successivo comma 3, dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, cui il citato comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 fa rinvio, “ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica” per amministrazioni pubbliche si intendono quelle inserite nell'elenco compilato dell'ISTAT con cadenza annuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno.

Infine, l'art. 55 della L.r. 15 marzo 1963, n. 16, rubricato *Commissario straordinario*, nel testo vigente, prevede che :

MM.
“Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, tra i funzionari direttivi in servizio presso l'Assessorato ... che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali



da almeno cinque anni, o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza".

Alla luce delle norme appena richiamate sembra, invero, allo Scrivente che il divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, introdotto dal citato art. 6 del recente D.L. n. 90/2014, debba ritenersi immediatamente applicabile nella Regione siciliana per le seguenti ragioni.

Come chiarito, l'articolo in esame interviene sul testo dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012 (cd. *spending review*) ampliando il divieto, già previsto per gli incarichi di studio e di consulenza, anche agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni interessate. Il primo periodo dello stesso comma individua le pubbliche amministrazioni destinatarie del divieto in esame facendo rinvio sia all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 sia alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi del citato art. 1, comma 2, della L. n. 196 del 2009.

Ora, come è noto, le "Regioni e Province autonome" sono contemplate, alla voce "Amministrazioni locali", nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (cfr. , in ultimo, GURI n. 229 del 30 settembre 2013).

MM. Peraltro, le disposizioni contenute nel più volte citato art. 5 del D.L. n. 95/2012 sono qualificate dal comma 6 dello stesso articolo come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione". Esse non sono, pertanto, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva della Regione e



vanno immediatamente applicate anche in ambito regionale, anche ove incidenti in materie come quella dell'ordinamento degli enti locali.

Si ritiene, pertanto, che il divieto in esame sia applicabile anche ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 16/1963, e successive modificazioni.

Va da sé che, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 90/2014, le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, nel testo modificato, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (25 giugno 2014).

Si rappresenta, infine, che l'applicabilità immediata del divieto in oggetto nella nostra Regione è stata ritenuta anche dall'Assessorato regionale della Salute, in una recente richiesta di parere.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Maria Mattarella

M. Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.7074949 - e.mail: maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it